COMUNE DI CORBARA

Provincia di SALERNO

Prot. n. 3983 **del 19.10.2020**

ORDINANZA n. 43 del 19.10.2020

OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D.lgs. 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4.
- Il D.lgs. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1.
- Il D.lgs. 16 maggio 2020, n.33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".
- Il D.lgs. 30 luglio 2020, n.83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'art. 1, comma 5.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.lgs. 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del D.lgs. 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n.176.
- L'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n.178.
- L'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n.187.
- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il DPCM del 7 agosto 2020, avente ad oggetto misure atte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19. Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n.176.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTE le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTE le Direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.ri 1-2-3/2020 relative al ricorso al cd. "lavoro agile" da parte del personale della PA.;

CONSIDERATE le ulteriori disposizioni emergenziali la cui *ratio* è volta al limitare al minimo la circolazione delle persone a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio, e segnatamente:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, avente ad oggetto"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

TENUTO CONTO che l'art. 1, co 1,lett. d), punto 5), DPCM 18.10.2020 testualmente recita:«nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni»;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 17 del 03/04/2020 si è ritenuto necessario confermare l'elenco dei servizi indifferibili da rendere in presenza come individuati con il Decreto n.5/2020 e per l'effetto sono state prorogate le limitazioni di accesso del pubblico agli uffici comunali;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo la presenza di cittadini utenti all'interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta e graduale riapertura dei servizi comunali alla cittadinanza;

PRESO ATTO del fatto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure

precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l'art.50, comma 5, TUOELL;

Per le superiori motivazioni,

ORDINA

Con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, e salvo ulteriore proroga:

1)L'accesso del pubblico agli uffici e strutture di comunali **continua ad essere limitato esclusivamente a richieste e/o procedure urgenti, indifferibili e non rinviabili**, **previo appuntamento** da richiedersi telefonicamente o via mail agli uffici competenti ai seguenti numeri telefonici e/o indirizzi di posta elettronica dell'Ente:

Ufficio Anagrafe:
Telefonicamente al n.081913801 int. 2
E-mail anagrafe@comune.corbara.sa.it
Pec: anagrafe.corbara@asmepec.it;

Ufficio Tecnico:
Telefonicamente al n.081913801 int. 8
E-mail utecnico@comune.corbara.sa.it
Pec: tecnico.corbara@asmepec.it;

Ufficio Protocollo:
Telefonicamente al n.081913801 int. 1
E-mail protocollo@comune.corbara.sa.it
Pec: protocollo.corbara@asmepec.it;

Ufficio Servizi Sociali:
Telefonicamente al n.081913801 int. 4
E-mail servizisociali@comune.corbara.sa.it
Pec: servizisociali.corbara@asmepec.it;

Ufficio Tributi e SUAP:
Telefonicamente al n.081913801 int. 5
E-mail ragioneria@comune.corbara.sa.it
Pec: ragioneria.corbara@asmepec.it;

Ufficio Polizia Locale:
Telefonicamente al n. 081913801 int. 3
E-mail polizia.locale@comune.corbara.sa.it
Pec: protocollo.corbara@asmepec.it

Gli Uffici comunali garantiranno, nel contempo, modalità di interlocuzione con l'utenza, mediante l'utilizzo degli indirizzi *supra* indicati.

I Responsabili dei singoli uffici potranno, altresì, concordare con l'utente riunioni in videoconferenza, previa richiesta motivata da parte degli stessi.

2) Al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di quelli indispensabili propri dell'Ente, il personale dipendente, ciascuno per quanto di competenza del settore di appartenenza, curerà di assicurare l'organizzazione degli appuntamenti con cittadini e utenza in modo che all'interno di ciascun ufficio sia presente massimo un utente per

volta; è fatto divieto di introdursi nei locali comunali in gruppi o comunque in violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e del DPCM 18 ottobre 2020;

DISPONE

- Le predette attività dovranno essere rese da tutti i dipendenti con l'adozione dei dispositivi di protezione personale (DPI) finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.
- Ove non sia possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione, l'accesso fisico dell'utenza agli uffici comunali sarà contingentato e organizzato dai Responsabili di Area che provvederanno a impartire, anche verbalmente, specifiche direttive al personale assegnato.

INFORMA

Che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Salerno, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ovvero, in via alternativa,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Salerno;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;
- Al Commissariato di Polizia Di Stato di Nocera Inferiore;
- Alla Polizia Locale;
- Al Presidente della Giunta della Regione Campania.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.
In caso di inosservanza della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dal decreto legge 16 m aggio 2020, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n.125 del 16 maggio 2020),coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020,n.7° o in subordine le sanzioni previste dal D.lgs 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 19.10.2020

IL SINDACO
Dott. Pietro Pentangelo